

Milano, 23 gennaio 2025

Spett.le **Telecom Italia S.p.A.**

Via Gaetano Negri, 1

20123 Milano

Alla cortese attenzione del Prof. Avv. Emanuele Rimini, rappresentante comune degli azionisti di risparmio

OGGETTO: conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie emesse da Telecom Italia S.p.A.

Facendo seguito alle precorse intese, esprimiamo il nostro parere in relazione al regime applicabile, ai fini delle imposte sul reddito, in capo ai soci detentori delle azioni di risparmio emesse da Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “**TIM**”) che potrebbero essere oggetto di conversione in azioni ordinarie.

Il presente parere riflette la nostra interpretazione delle norme tributarie vigenti in relazione alla fattispecie descritta in appresso e tiene conto degli orientamenti espressi prima d’ora dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza da noi ritenuti pertinenti. Non è, tuttavia, possibile escludere che le autorità fiscali e giudiziarie competenti possano esprimere una diversa conclusione, anche in considerazione della natura generale ed ampia delle norme tributarie di riferimento.

1. LA FATTISPECIE

Ai fini del presente parere ci è stato rappresentato ed abbiamo assunto, con il vostro consenso e senza analisi aggiuntive, quanto segue:

- i) TIM è una società per azioni fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*; di seguito “**TUIR**”), le cui azioni sono quotate e negoziate sul mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

Avv. Prof. Guglielmo Maisto
Avv. Marco Cerrato LL.M.
Dott. Roberto Gianelli*
Dott. Marco Valdonio*
Dott. Aurelio Massimiano* LL.M.
Dott. Paola Marzetta*
Avv. Alessandro Bavila LL.M.
Dott. Mauro Messi*
Avv. Cesare Silvani LL.M.
Dott. Stefano Tellarini*
Dott. Alberto Brazzalotto*
Dott. Silvia Boiardi*
Avv. Filippo Maisto
Dott. Mirko Severi*
Dott. Andrea Rottoli*
Dott. Matteo Cataldi* LL.M.

Avv. Antonietta Alfano
Dott. Andrea Annoni*
Dott. Marco Bettini*
Avv. Matteo Boschi
Avv. Federico Maria Cagnola
Avv. Clarissa Canziani
Avv. Ludovico Carpanetto LL.M.
Avv. Giulio Coppola
Avv. Giuseppe Antonino Corciulo LL.M.
Dott. William Criminisi*
Avv. Giulio Cuzzolaro
Dott. Francesca Domma*
Avv. Eleonora Finizio
Dott. Beatrice Francia*
Avv. Andrea Gallese
Dott. Teresa Galluccio*
Avv. Alessia Grazioli
Avv. Claudia Incoronato
Avv. Biagio Izzo
Dott. Maria La Femina*
Avv. Anna Locatelli
Avv. Massimiliano Lovotti
Dott. Riccardo Maffi*
Dott. Niccolò Mariani*
Avv. Edoardo Milani
Dott. Sara Montalbetti*
Dott. Alessio Moretti*
Avv. Francesco Morra
Avv. Matilde Niccolai
Dott. Stefano Vito Pantaleo*
Avv. Giulia Paroni Pini
Avv. Prof. Luca Peverini
Avv. Ermina Procopio
Avv. Francesco Ricci
Dott. Ernesto Sacchi*
Dott. Irene Sarzi Sartori* LL.M.
Dott. Francesco Semonella* LL.M.
Avv. Michele Toccaceli
Dott. Michele Vannucci*
Avv. Francesco Nino Vetrone LL.M.
Avv. Riccardo Vitolo
Dott. Giorgia Zanetti*
Dott. Irene Ammendola
Dott. Beatrice Bergamini
Dott. Gabriele Andreatta
Dott. Mariachiara Biasco
Dott. Raul Del Bello
Dott. Vittorio Giuliano
Dott. Andrea Marras
Dott. Stefano Neirotti
Dott. Diletta Tranquilli
Dott. Nexhmije Xeka

Of Counsel

Dott. Gabriella Cappelleri
Avv. Prof. Marta Cenini

- ii) il capitale sociale di TIM è diviso in n. 15.329.466.496 azioni ordinarie (di seguito, le “**Azioni Ordinarie**”) e n. 6.027.791.699 azioni di risparmio (di seguito, le “**Azioni di Risparmio**”), tutte prive di indicazione espressa del valore nominale;
- iii) le Azioni di Risparmio non prevedono statutariamente un diritto alla conversione in Azioni Ordinarie;
- iv) in data 28 gennaio 2026, si terrà l’assemblea sociale dei possessori delle Azioni di Risparmio, la quale è stata convocata per deliberare in merito ad un’operazione di conversione delle Azioni di Risparmio in Azioni Ordinarie (di seguito, la “**Conversione**”). Più nello specifico è previsto che: (a) TIM attribuisca ai detentori delle Azioni di Risparmio la facoltà di convertire le proprie azioni in Azioni Ordinarie sulla base di un rapporto di conversione pari ad una Azione Ordinaria per ogni Azione di Risparmio (1 a 1), più un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,12 per Azione di Risparmio. Qualora tale facoltà non sia esercitata, si darà comunque luogo ad una Conversione obbligatoria delle rimanenti Azioni di Risparmio con lo stesso rapporto di conversione in Azioni Ordinarie (1 a 1), oltre un conguaglio in denaro di Euro 0,04 per Azione di Risparmio;
- v) dal punto di vista giuridico, la Conversione rappresenta una mera modifica dei diritti di natura patrimoniale ed amministrativa attribuiti ai detentori delle Azioni di Risparmio, senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto associativo, in quanto non determina né un nuovo conferimento a favore di TIM né una cessione a titolo oneroso o una permuta delle Azioni di Risparmio;
- vi) la Conversione sarà preceduta da una riduzione del capitale sociale di TIM ex art. 2445 c.c. (di seguito, la “**Riduzione del Capitale**”);
- vii) le Azioni di Risparmio sono depositate presso intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata istituito da Monte Titoli S.p.A.;
- viii) il conguaglio sarà corrisposto da TIM a valere su una riserva disponibile di patrimonio netto (di seguito, la “**Riserva**”) formatasi per effetto della Riduzione del Capitale;
- ix) ai fini fiscali, la Riduzione di Capitale si considera prioritariamente imputata ad un preesistente vincolo di sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (di seguito, “**Legge 342/2000**”) e di precedenti norme di

rivalutazione (ossia, la Legge 30 dicembre 1991, n. 413, la Legge 19 marzo 1983, n. 72 e la Legge 2 dicembre 1975, n. 576). Perciò, la Riserva si considererà in sospensione d'imposta per pari ammontare. Ci è stato, inoltre, rappresentato che la parte della Riserva che sarà utilizzata a servizio del conguaglio sarà riferita ai fini fiscali alla componente in sospensione d'imposta e formata, in base alle ricostruzioni al momento operate da TIM, da utili imponibili in capo ai soci in caso di distribuzione ai sensi delle normative sopra indicate;

- x) il conguaglio che TIM potrebbe complessivamente dover corrispondere ai titolari di Azioni di Risparmio è di importo inferiore alla Riserva.

2. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA CONVERSIONE IN CAPO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

La conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie non è disciplinata da alcuna specifica disposizione tributaria e non ci consta che l'Amministrazione finanziaria¹ si sia mai espressa sul punto in documenti di prassi pubblici.

In base a quanto ci è stato rappresentato, dal punto di vista giuridico, l'operazione di conversione costituisce una mera modifica dei diritti di natura patrimoniale ed amministrativa attribuiti al socio dal titolo azionario, senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto associativo; tale operazione non determina, infatti, né un nuovo conferimento – il rapporto

¹ L'Agenzia delle Entrate si è espressa con riferimento agli effetti fiscali di un'operazione di conversione in capo ad un soggetto giuridico assoggettato all'imposta sui redditi delle società (IRES) nella Risposta ad interpello n. 44 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in data 21 gennaio 2022 (di seguito, "**Risposta 44/2022**"). Tale Risposta concerneva, tuttavia, una fattispecie parzialmente diversa, in quanto il quesito riguardava la conversione di azioni di categoria speciale che presentavano incorporato "*ab origine*" il diritto alla conversione in azioni ordinarie. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la conversione non costituisca per i soci un evento realizzativo imponibile ai fini IRES. Nella successiva Risposta n. 64 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 3 febbraio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha implicitamente confermato l'interpretazione espressa nella Risposta 44/2022, poiché ha affermato che la conversione delle azioni non interrompe l'*holding period* richiesto per l'applicazione del regime di *participation exemption* dall'art. 87, comma 1, lett. a), TUIR. *Contra* Risposta ad interpello n. 818 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembre 2021, che riteniamo però superata dalle successive risposte ad interpello sopra richiamate.

partecipativo rimane, infatti, originato dal vecchio conferimento – né una cessione a titolo oneroso od una permuta.

Riteniamo, pertanto, che l'operazione di conversione non dovrebbe di per sé qualificarsi come operazione realizzativa ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), dato che non genera nessuno degli eventi impositivi (realizzativi) disciplinati dal TUIR².

Tale interpretazione è accolta dalla dottrina che si è espressa in merito al regime fiscale applicabile alla conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie³ ed è stata ripetutamente applicata dalla prassi di mercato in relazione alle operazioni di conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie poste in essere da diverse società quotate italiane negli ultimi anni⁴.

Ad ulteriore riprova della correttezza della suddetta interpretazione si rappresenta che la neutralità fiscale dell'operazione di conversione è altresì coerente con i principi espressi in passato dall'Amministrazione finanziaria in relazione a fattispecie analoghe. Facciamo riferimento, ad esempio, a quanto affermato in merito al trattamento fiscale della sostituzione delle partecipazioni nell'ambito di operazioni di fusione, che è stata considerata fiscalmente neutrale in capo ai soci dall'Amministrazione finanziaria già prima che l'art. 172, comma 3, TUIR ne sancisse espressamente la neutralità⁵. Del resto, anche autorevole dottrina aveva osservato che la sostituzione delle partecipazioni nell'ambito della fusione doveva essere fiscalmente neutrale sia perché non genera un incremento di ricchezza sia perché è differente dalla vendita e dalla permuta, in quanto non si concretizza in un'operazione di scambio o di cessione e non interrompe il

² Ad esempio, l'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR prevede che costituiscano redditi diversi le plusvalenze realizzate *“mediante cessione a titolo oneroso”* di partecipazioni. Di converso, l'art. 86, comma 1, TUIR prevede per i soggetti che operano in regime d'impresa che le plusvalenze concorrono a formare il reddito *“a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa”* (si veda altresì l'art. 85, comma 1 e 2, TUIR).

³ Cfr. R. EGORI, *Il trattamento fiscale della conversione di azioni di risparmio in ordinarie ai fini delle imposte sui redditi*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2012, 41-45 e G. CORASANITI, *Diritto tributario delle attività finanziarie*, Milano, 2012, 136-137.

⁴ La non imponibilità dell'operazione di conversione era, infatti, dichiarata nei relativi documenti informativi diffusi al pubblico.

⁵ Cfr. Circolare 10 maggio 1985, n. 16.

vincolo associativo⁶. La neutralità fiscale della conversione delle azioni è altresì avvalorata dalle posizioni espresse dalla dottrina con riferimento alla sostituzione delle partecipazioni nell'ambito delle operazioni di trasformazione omogenea di cui all'art. 170 TUIR⁷, nonostante per le trasformazioni omogenee – al pari della conversione – non esista una disposizione normativa che sancisca esplicitamente la neutralità fiscale della sostituzione delle partecipazioni⁸.

In ragione della neutralità fiscale dell'operazione di Conversione, gli azionisti dovranno traslare il valore fiscalmente riconosciuto (costo fiscale) delle Azioni di Risparmio convertite sulle Azioni Ordinarie rivenienti dalla Conversione. In altri termini, la Conversione non dovrebbe determinare alcuna rivalutazione del valore fiscale della partecipazione⁹. Di tale valore fiscale si dovrebbe, pertanto, tenere conto in sede di determinazione delle plusvalenze (o minusvalenze) derivanti da una eventuale successiva cessione delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla Conversione (al riguardo si veda altresì quanto indicato al successivo paragrafo 4).

3. IL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONGUAGLIO IN DENARO

Come evidenziato al paragrafo precedente, la conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie non è disciplinata da alcuna specifica disposizione tributaria e, parimenti, nessuna disposizione normativa disciplina il regime fiscale applicabile ai conguagli in denaro eventualmente corrisposti in sede di conversione¹⁰.

⁶ G. ZIZZO, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, 76; R. LUPI, *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, 64.

⁷ Cfr. ASSONIME, Circolare 20 aprile 1994, n. 63, par. 6, 14.

⁸ In senso confermativo può altresì citarsi la prassi pubblica dell'Agenzia delle Entrate che ha affermato l'irrilevanza reddituale per i soci derivante dal concambio di partecipazioni in un'operazione di scissione di società semplice, nonostante non sia applicabile l'art. 173 TUIR (cfr. Risposta ad interpello n. 91 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 4 dicembre 2018 e Risposta n. 309 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data del 30 aprile 2021).

⁹ Parimenti, ai fini delle imposte sui redditi si dovrà ritenere che l'azionista abbia detenuto le Azioni Ordinarie rivenienti dalla Conversione per tutto il periodo di possesso delle corrispondenti Azioni di Risparmio (c.d. "anzianità di possesso").

¹⁰ In via analogica potrebbero ritenersi applicabili gli artt. 172, comma 3, e 173, comma 3, TUIR che disciplinano il regime dei conguagli in denaro nei casi, rispettivamente, di operazioni di fusione e di scissione. Entrambe tali disposizioni sanciscono che ai conguagli in denaro si applichi l'art. 47, comma 7, TUIR (ossia la norma che detta il regime applicabile ai soci di società di capitali in caso di operazioni di liquidazione, recesso, esclusione, riscatto o riduzione volontaria del capitale), fatta salva l'applicazione degli artt.

Nel caso di specie, al fine di individuare il regime fiscale applicabile al conguaglio in denaro (di seguito, per semplicità, il “**Conguaglio**”), è necessario considerare che l’operazione di Conversione è inscindibilmente correlata alla Riduzione del Capitale.

In base a quanto ci è stato rappresentato e riflesso altresì nell’ultimo bilancio d’esercizio (2024) approvato da TIM, il capitale sociale di TIM è gravato da un vincolo in sospensione d’imposta. Di conseguenza, in caso di riduzione volontaria dello stesso (ciò che avviene con la Riduzione del Capitale), la riduzione si considera prioritariamente effettuata sulla parte di capitale sociale oggetto di tale vincolo, che si trasferirà quindi sulla Riserva. Poiché, secondo quanto indicatoci, la Riserva utilizzata a servizio del Conguaglio sarà formata da utili imponibili in capo ai soci in caso di distribuzione ai sensi delle normative citate (cfr. precedente paragrafo 1), la distribuzione del Conguaglio darà luogo ad un reddito imponibile in capo agli azionisti.

In particolare, in relazione ai detentori delle Azioni di Risparmio che sono (i) persone fisiche residenti in Italia che non detengono le Azioni di Risparmio in regime d’impresa¹¹ o (ii) soggetti non residenti fiscalmente in Italia che non detengono le Azioni di Risparmio mediante una stabile organizzazione¹² sita in Italia, il Conguaglio costituirà, quindi, un reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. e), TUIR, assoggettato in linea di principio a tassazione mediante imposta sostitutiva con aliquota del 26% ai sensi

58 e 87 TUIR (regime di *participation exemption*), ove ne ricorrano le condizioni, per quei soci che detengono le partecipazioni in regime di impresa.

Tuttavia, nel caso in esame, anche applicando l’art. 47, comma 7, TUIR non si dovrebbe pervenire ad un risultato sostanzialmente dissimile da quello esposto nel testo con riferimento agli azionisti persone fisiche residenti in Italia e agli azionisti non residenti in Italia, visto che – stante il rapporto di conversione di uno ad uno – non vi sarebbe apparentemente un prezzo di acquisto o sottoscrizione (costo fiscale) da confrontare con il pagamento del conguaglio.

¹¹ Nessuna imposta sostitutiva o ritenuta è applicata nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia che detengono le azioni in regime di reddito di impresa, purché le stesse dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa (cfr. art. 27, comma 5, del DPR 600/1973).

¹² La definizione di “*stabile organizzazione*” è contenuta nell’art. 162 TUIR, fatta salva l’applicazione di una diversa definizione ove presente in una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

dell'art. 27-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, “**DPR 600/1973**”)¹³⁻¹⁴.

Non si applica, invece, alcuna imposta sostitutiva nei confronti degli azionisti che siano società di capitali residenti in Italia, società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.)¹⁵, enti diversi dalle società residenti in Italia (sia commerciali sia non commerciali)¹⁶, ivi inclusi in particolare i fondi pensione italiani e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, nonché persone fisiche italiane che detengano le azioni in regime di impresa. Tali soggetti (c.d. “lordisti”) assoggetteranno o meno il Conguaglio ad imposizione sul reddito secondo il regime fiscale ad essi specificamente applicabile.

Giova, inoltre, osservare che per gli azionisti non residenti in Italia (che non detengono le Azioni di Risparmio tramite una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato), l'imposta sostitutiva sopra menzionata potrebbe essere applicata con aliquota ridotta oppure integralmente disapplicata in base alle seguenti disposizioni a cui l'art. 27-ter del DPR 600/1973 rinvia¹⁷:

- art. 27, comma 3, ultimo periodo, del DPR 600/1973, il quale prevede un'esenzione da ritenuta in relazione a dividendi distribuiti ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti in Stati membri dell'Unione europea (o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia¹⁸) conformi alla direttiva 2009/65/CE o, non

¹³ L'imposta sostitutiva non si applica nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia che detengano le Azioni di Risparmio nel regime del c.d. “risparmio gestito” di cui all'art. 7 del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

¹⁴ Qualora le Azioni di Risparmio fossero detenute da una persona fisica italiana all'interno di un piano di risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”), allora si potrebbe in linea di principio applicare lo speciale regime di esenzione dettato dall'art. 1, commi 100 e ss., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove ne sussistessero le condizioni.

¹⁵ Nei confronti delle società semplici, invece, si applica un regime di sostanziale “trasparenza fiscale” ai sensi dell'art. 32-*quater* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ossia il regime dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito dipende dalle caratteristiche soggettive dei soci della società semplice.

¹⁶ Ad eccezione del limitatissimo caso dei soggetti esenti dall'IRES menzionati dall'art. 27, comma 4, del DPR 600/1973.

¹⁷ Fermo restando il soddisfacimento degli obblighi procedurali e documentali nei confronti dei sostituti d'imposta italiani.

Oltre alle disposizioni citate nel testo, osserviamo che l'art. 27-ter, comma 5, del DPR 600/1973 dispone anche che non si applichi l'imposta sostitutiva “[s]ugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia”.

¹⁸ Trattasi alla data del presente parere della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein.

conformi alla suddetta direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nello Stato in cui è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

- art. 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973, in base al quale la ritenuta è applicata con aliquota dell'1,2% in relazione ai dividendi distribuiti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia¹⁹, a condizione che gli utili siano relativi ad una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%²⁰ o di valore fiscale non inferiore ad Euro 500.000;
- art. 27, comma 3, del DPR 600/1973, in base al quale la ritenuta è applicata con aliquota dell'11% in relazione ai dividendi corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati Membri dell'Unione europea (o negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia²¹) o a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238.

Infine, il soggetto non residente può eventualmente beneficiare dell'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra il proprio Stato di residenza fiscale e l'Italia che solitamente prevedono l'applicazione di una tassazione alla fonte sui dividendi con aliquota inferiore a quella sancita dalla normativa nazionale²²⁻²³.

¹⁹ Cfr. precedente nota n. 18.

²⁰ Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendosi per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, c.c., tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

²¹ Cfr. precedente nota n. 18.

²² L'applicazione della minore aliquota convenzionale (es. 15% anziché 26%) può avvenire in due modi: (i) in via diretta al momento del pagamento del Conguaglio, a condizione che l'azionista fornisca al proprio intermediario depositario la documentazione necessaria a comprovare la spettanza dei benefici previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile al caso di specie; oppure (ii) tramite rimborso, il che significa che al momento del pagamento del Conguaglio l'azionista subirebbe un'imposta sostitutiva del 26%, ma potrebbe in un momento successivo (ma non oltre 48 mesi) presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione della differenza tra l'imposizione domestica e quella convenzionale.

²³ Per mera completezza sottolineiamo che l'art. 27, comma 3, penultimo periodo, del DPR 600/1973 stabilisce per i soggetti non residenti il diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta (o imposta sostitutiva), dell'imposta che dimostrino

4. MODIFICHE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AI DETENTORI DELLE AZIONI DI RISPARMIO A SEGUITO DELLA CONVERSIONE

In base all'attuale normativa non sussistono significative differenze tra il regime impositivo previsto per i dividendi percepiti da soci detentori di azioni ordinarie e quello previsto per i dividendi percepiti da soci detentori di azioni di risparmio. Né vi sono significative differenze per quanto riguarda il regime impositivo delle plusvalenze, salvo quanto indicato nel prosieguo.

La principale differenza oggi esistente tra azioni ordinarie e azioni di risparmio consiste nella modalità in cui si stabilisce se la partecipazione ceduta da un azionista debba considerarsi “*qualificata*” oppure “*non qualificata*” ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, l'art. 67, comma 1, TUIR include tra i c.d. “*redditi diversi*”:

- “*le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate*” (lett. c) del comma 1 dell'art. 67 TUIR; di seguito, “**Cessioni di Partecipazioni Qualificate**”); e
- “*le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (...)*” (lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 TUIR; di seguito, “**Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate**”)

La distinzione tra Cessioni di Partecipazioni Qualificate e Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate non rileva per tutte le tipologie di azionisti, bensì tendenzialmente soltanto per quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
- società semplici;
- enti non commerciali italiani che non detengano le azioni in regime di impresa (es. casse previdenziali o fondi pensione);
- soggetti non residenti ai fini fiscali in Italia (a prescindere che si tratti di persone fisiche, persone giuridiche, *trust* o società di persone),

di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Osserviamo che trattasi di una disposizione di rara applicazione pratica e che comunque non può essere invocata da quei soggetti non residenti che siano stati in grado di godere dei benefici di una Convenzione contro le doppie imposizioni ovvero di una delle disposizioni speciali interne (menzionate nel testo) che prevedono una riduzione od esenzione della tassazione alla fonte in Italia.

qualora non detengano le azioni per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Più nel dettaglio, la lettera c) del comma 1 dell'art. 67 TUIR stabilisce che:

*“[c]ostituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, **diverse dalle azioni di risparmio**, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.”* (sottolineatura ed enfasi aggiunta)

La nozione di Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate si ricava *a contrario* dalla definizione sopra riportata di Cessioni di Partecipazioni Qualificate. Di conseguenza, alla luce delle norme e delle definizioni sopra riportate:

- a) la cessione di azioni di risparmio può dar luogo soltanto ad una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, a prescindere dal capitale rappresentato dalle azioni cedute. Ciò vale però solo con riferimento alle azioni di risparmio che non prevedano *ab origine* un diritto per l'azionista di richiedere la conversione in azioni ordinarie²⁴;
- b) la cessione di azioni ordinarie può dar luogo ad una Cessione di Partecipazioni Qualificate oppure ad una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate a seconda che nell'arco dei dodici mesi precedenti siano cedute azioni che rappresentano più del 2% dei diritti di voto della società o meno (o più del 5% del suo capitale o meno), con la precisazione che la regola dei 12 mesi si applica solo a partire dal

²⁴ Cfr. Circolare 24 giugno 1998, n. 165. Si veda altresì M. LEO (a cura di M. BAGNOLI, S. CAPILUPI, C. COPPOLA, F. DELLI FALCONI e P. FORMICA), *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, 2024, 1244-1245.

momento in cui l'azionista ha superato una delle due soglie (2% dei voti o 5% del capitale).

Ciò premesso, osserviamo che, in base alla normativa attuale, la distinzione tra plusvalenze da Cessioni di Partecipazioni Qualificate e plusvalenze da Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate ha perso di valore ed è divenuta sostanzialmente irrilevante per la maggior parte dei contribuenti indicati in precedenza ed in particolare – salvo alcune fattispecie residuali (es. azioni detenute tramite c.d. “PIR”²⁵) – per le persone fisiche residenti in Italia, le società semplici e gli enti non commerciali italiani. La categoria di azionisti che, invece, potrebbe essere ancora oggi incisa in modo rilevante dalla richiamata distinzione è quella degli azionisti non residenti. Ciò deriva dal fatto che:

- a) le plusvalenze da Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate **non sono imponibili** in Italia in capo agli azionisti non residenti in forza dell'art. 23, comma 1, lett. f), n. 1), TUIR, qualora si tratti di azioni in società negoziate in mercati regolamentati (quale sarebbe il caso di specie). Analoga regola è prevista per le azioni di società non quotate dall'art. 5, comma 5, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461; al contrario,
- b) le plusvalenze da Cessioni di Partecipazioni Qualificate **sono imponibili** in Italia in capo agli azionisti non residenti (aliquota ordinaria del 26%, salvo la possibilità di invocare un regime più favorevole in limitate circostanze²⁶), a meno che tali azionisti siano in grado di invocare le disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra il loro Stato di residenza e l'Italia che li protegga dalla tassazione italiana sulla plusvalenza.

Di conseguenza, nel caso in cui un attuale socio non residente di TIM detentore di Azioni di Risparmio, a seguito della Conversione, diventi titolare di Azioni Ordinarie che rappresentano più del 2% dei diritti di voto

²⁵ Oppure nel regime speciale di cui all'art. 1, commi 88 e ss., della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi pensione.

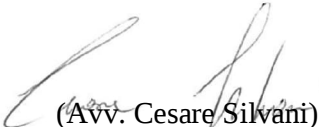
²⁶ Facciamo riferimento a quanto disposto dall'art. 68, comma 2-bis, TUIR, a norma del quale le plusvalenze derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate rilevano solo per il 5% del loro ammontare, qualora (a) soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 87, comma 1, TUIR (regime di *participation exemption*) e (b) siano realizzate da società od enti commerciali non residenti in Italia che siano (i) privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, (ii) residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e (iii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società.

di TIM o più del 5% del capitale sociale di TIM, tale azionista sarebbe – post Conversione – potenzialmente esposto alla regola riportata sopra alla lettera *sub b*). Tuttavia, ciò non significa necessariamente che tale ipotetico azionista sarebbe in concreto assoggettato a tassazione in Italia in sede di successiva cessione delle Azioni Ordinarie, bensì soltanto che tale azionista potrebbe esserlo ove **(i)** cedesse in un arco di dodici (12) mesi un “blocco” di Azioni Ordinarie che ecceda una delle due richiamate soglie (2% o 5%) e **(ii)** non potesse invocare le disposizioni di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra il suo Stato di residenza fiscale e l’Italia.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i nostri migliori saluti,


(Avv. Marco Cerrato)


(Avv. Cesare Silvani)